

## La pirateria audiovisiva



### Cosa è, come funziona, come è perseguita dalla legge

Quando un prodotto audiovisivo protetto dal diritto d'autore (una canzone, un videoclip, un film, il video di un concerto, le riprese di una partita di calcio...) viene riprodotto, duplicato o comunque distribuito senza autorizzazione del titolare dei diritti, si parla di pirateria audiovisiva. Rientra nella pirateria anche l'esecuzione non autorizzata delle opere in pubblico (pirateria attraverso public performance), ad esempio in occasione di feste, villaggi turistici, proiezioni tipo cineforum ecc.

Oggi la maggior parte della pirateria audiovisiva passa attraverso la rete Internet, mentre in passato si avvaleva prevalentemente di supporti fisici (copie pirata, ovvero illegali, di musicassette, videocassette, CD e DVD) che venivano venduti su un mercato parallelo.

Sul web, sono messi a disposizione, in violazione del normale regime di autorizzazione e pagamento dei diritti, contenuti ed opere tutelati dal diritto d'autore acquisiti illegalmente, ad esempio mediante registrazione nelle sale cinematografiche durante le proiezioni.

Negli ultimi anni si è diffusa la visione fraudolenta mediante IPTV (acronimo di Internet Protocol TeleVision). Questa tecnologia, utile ad esempio per la visione all'estero dei canali televisivi in chiaro, viene purtroppo anche usata a fini illegali, come la ricezione abusiva di canali criptati di PAY TV (SKY, DAZN, Netflix, Premium ecc.) in forma gratuita o pagando un abbonamento al provider illegale, generalmente gestito dalla malavita organizzata.

La proiezione in pubblico o la diffusione (anche via web) di opere audiovisive al di fuori del normale regime di autorizzazione e pagamento dei diritti spettanti, è vietata dalla legge ed è perseguitibile:

- in sede civile (il titolare dei diritti chiede il risarcimento, la SIAE eroga una sanzione)
- in sede penale per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 171 e ss. , L. 633/1941.

Supported by:



Scaricare un film per uso privato da piattaforme illecite è parimenti vietato e perseguibile in sede civile, per violazione dell'art. 174-ter della L. 633/1941. La sanzione amministrativa applicabile è di € 154 oltre alla confisca del materiale.

Anche “uploadare” opere audiovisive sulla rete, sia su siti web che su piattaforme peer to peer, viola l'art. 16 della Legge 633/1941: la sanzione prevista per chi immette film sulla rete senza scopo di lucro consiste in una multa che varia tra € 51 e € 2.065,82.

Dunque, non è mai lecito riprodurre, né in alcun modo veicolare al pubblico materiale protetto da copyright, a prescindere dal conseguimento di un lucro o di un profitto.

Infine, la giurisprudenza ha condannato anche la semplice apposizione di link a siti che offrono il download illegale di materiali protetti da copyright.